CAMERA DEI DEPUTATI N. 3337-A

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

presentata alla Presidenza il 23 maggio 1997

(Relatore per la maggioranza: **TATTARINI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 3337

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 febbraio 1997

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

UCCHIELLI, PELLEGRINO, FORCIERI, FERRANTE, BATTAFARANO, BONAVITA, GAMBINI, LORETO, GIOVANELLI, NIEDDU, MICELE (448); MAGGI, MACERATINI, COZZOLINO, SPECCHIA (1047); CARCARINO, MARINO (1067)

Norme per l'accesso ai fondi agricoli

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 28 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione Agricoltura, dopo un breve passaggio in sede legislativa, che non ha potuto avere seguito a causa della rimessione in Assemblea del provvedimento, ha licenziato, senza modifiche ed a larga maggioranza, il testo della proposta di legge n. 3337, già approvata dal Senato, cui erano state abbinate, per l'esame in sede referente, altre sei proposte di legge.

Il testo licenziato dalla Commissione costituisce indubbiamente un pregevole punto d'equilibrio, come dimostrato dal parere favorevole reso dalla Commissione Affari costituzionali e dal parere favorevole con osservazione espresso dalla Commissione Giustizia, osservazione che la Commissione ha ritenuto di non recepire. Esso, se approvato per tempo, potrebbe consentire di evitare lo svolgimento del referendum già indetto per il 15 giugno. Infatti, la Corte Costituzionale, nella sentenza con cui ha dichiarato ammissibile il referendum, ha chiarito i rapporti tra l'articolo 15 della legge n. 157 del 1992 e l'articolo 842 del codice civile, che si muovono su piani diversi. In forza di tale diversità, è ammissibile il quesito referendario. Il testo approvato dal Senato e licenziato dalla Commissione Agricoltura ha operato una *reductio ad unum*, rafforzando la possibilità dei proprietari e dei conduttori di far valere i propri diritti, senza alcuna contraddizione. È anzi visibile lo sforzo per superare la contraddizione tra i due regimi attualmente esistenti, anche ponendo l'accento sulla possibilità di opposizione da parte dei proprietari e dei conduttori del fondo, riportando tutto in ambito pubblicistico. Non sarebbe d'altra parte accettabile una diversa impostazione che facesse dipendere l'esercizio di un diritto pubblico dal consenso privato, sia per motivi generali del diritto, sia per motivi pratici. Infatti, verrebbe meno tutto il meccanismo messo in moto dalle regioni, con particolare riguardo al principio della caccia programmata, che non può essere messo in discussione.

Sarebbe importante che l'approvazione definitiva del provvedimento o, eventualmente, lo svolgimento del referendum vengano accompagnati dalla presentazione, da parte del Governo, della relazione sullo stato di attuazione della legge n. 157 del 1992, come previsto dall'articolo 35 della legge medesima. Tale relazione non è mai stata predisposta, in quanto, si è sostenuto da parte governativa, è stata sempre differita la completa attuazione della legge quadro sulla caccia. Il termine è stato ultimamente differito al 31 luglio del 1997.

In conclusione, ribadisco la necessità che la Camera possa approvare nel limitato tempo a disposizione la presente proposta di legge, dando un segnale positivo per il contemperamento tra i diritti dei proprietari e dei conduttori dei fondi e le aspettative di quanti, nel nostro Paese, si dedicano con passione all'attività venatoria, in base ad una programmazione del prelievo venatorio che assicura il necessario equilibrio ambientale.

Flavio TATTARINI,
Relatore per la maggioranza

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di contemperare la natura esclusivamente negoziale del rapporto con il proprietario del fondo mediante il riferimento a sistemi di verifica da parte di organi collegiali.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 842 del codice civile. 2. È altresì abrogato il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di seguito denominata « la legge ».	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. All'articolo 15 della legge, al comma 3, la parola: « richiesta » è sostituita dalla seguente: « opposizione »; al comma 4, le parole: « La richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « L'opposizione ».	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni ».	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge, è inserito il seguente: « 2-*bis*. Nei fondi agricoli inclusi nelle zone destinate alla caccia programmata che non siano delimitati con le tabelle autorizzate ai sensi del presente articolo o che non siano chiusi a norma di legge, la facoltà di accesso, per l'esercizio dell'attività venatoria, è attribuita ai titolari di licenza di caccia per effetto del piano faunistico-venatorio, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla presente legge e dalle norme regionali, salva l'opposizione da parte del proprietario o conduttore del fondo ai sensi dei commi successivi ».	*Identico.*

ART. 5.	ART. 5.
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge, dopo le parole: « Le regioni», sono inserite le seguenti: «, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ».	*Identico.*
ART. 6.	ART. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3337-A
Lire 500